

ALL. A01.1

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE



Atto T0B2U0

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 221/2019 Data 28/05/2019

N. Protocollo 33737/2019 2


Oggetto: Ditta Superbeton s.p.a. - via IV Novembre,
Susegana - Aggiornamento autorizzazione per
adeguamento al D.M. 69/2018 Impianti mobili.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza della ditta Superbeton S.p.A. (P.IVA
184828267) con sede in via IV Novembre, 18, in comune di
Susegana, loc. Ponte della Priula (TV), del 14/09/2016,
assunta al prot. n. 77075 del 14/09/2016, per ottenere
l'autorizzazione di due impianti mobili di recupero rifiuti
non pericolosi;

VISTA la nota del 24/01/2017, prot. n. 6707 del 25/01/2017,
con la quale la ditta ha trasmesso documentazione
integrativa;

VISTO il D.D.P. n. 266/2017 del 03/07/2017 con cui è stata
rilasciata l'autorizzazione ai seguenti impianti mobili di
recupero di rifiuti speciali non pericolosi:



1 - Impianto di frantumazione:

- Casa produttrice FRANZOI;
- modello TRI 1611 FP - matricola 1050 - anno 2007;
- potenzialità massima: 150 t/h;

2 - Impianto di frantumazione:

- Casa produttrice OM (Officine Meccaniche);
- modello SATURNO - Matricola n. 99CO1800T - anno 2002;
- Potenzialità massima: 360 t/h;

VISTA la documentazione presentata dalla ditta in data 29/10/2018, assunta al prot. n. 89203, per ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione a seguito dell'adeguamento al D.M. 69/2018;

VISTA la nota del 23/11/2018 prot. n. 96284 con cui è stato avviato il procedimento per l'aggiornamento del D.D.P. n. 266/2017 del 03/07/2017;

VISTA la relazione del competente ufficio provinciale, dalla quale si evince la necessità di aggiornare del D.D.P. n. 266/2017 l'articolo 1 e le lettere b), e) del punto 1 dell'articolo 5;

RITENUTO per semplicità amministrativa di rilasciare un nuovo decreto aggiornato in sostituzione del sopramenzionato D.D.P. n. 266/2017;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, il DM 05/02/1998, il D.M. 69/2018, la L. R. 3/2000, la D.G.R.V. n. 499/2008, la D.G.R.V. n. 1773/2012, la D.G.R.V. n. 1060/2014, le norme



UNI 10802, UNI EN 13242, l'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta Superbeton S.p.A. (P.IVA 184828267) con sede in via IV Novembre, 18, in comune di Susegana (TV) è autorizzata, nel rispetto dei contenuti della documentazione assunta al prot. 77075 del 14/09/2016, al prot. n. 95698 del 15/11/2016, al prot. n. 93032 del 08/11/2016, al prot. n. 6707 del 25/01/2017, al prot. n. 7045 del 25/01/2017, al prot. n. 9834 del 02/02/2017 e al prot. n. 89203 del 29/10/2018 all'esercizio dei seguenti macchinari per l'attività di recupero rifiuti:

1) Impianto di frantumazione:

Casa produttrice FRANZOI;

modello TRI 1611 FP - matricola 1050 - anno 2007;

potenzialità massima: 150 t/h;

2) Impianto di frantumazione:

Casa produttrice OM (Officine Meccaniche);



modello SATURNO - Matricola n. 99CO1800T - anno 2002;

Potenzialità massima: 360 t/h.

Lo svolgimento della fase di vagliatura/selezione granulometrica è autorizzato solo per l'impianto di frantumazione SATURNO - Matricola n. 99CO1800T.

ART. 2 - Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorirne l'identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di recupero, deve essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia, relativamente all'impianto autorizzato, la sigla, il modello, il numero di matricola e la dicitura: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 comma 15) - Autorizzazione Provincia di Treviso", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento (numero e data di emanazione).

ART. 3 - I rifiuti recuperabili con gli impianti mobili di cui all'art. 1 sono ascrivibili ai seguenti codici EER:

010408 - "scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07";

010413 - "rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07";

17 01 01 - "cemento";

17 01 02 - "mattoni";

17 01 03 - "mattonelle e ceramiche";

17 01 07 - "miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e



ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06";

17 03 02 - "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01";

17 05 04 - "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03";

17 05 08 - "pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07";

17 08 02 - "materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01";

17 09 04 - "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03".

ART. 4 - L'autorizzazione ha validità fino al 31/07/2022 e può essere rinnovata previa presentazione a questa Amministrazione dell'apposita domanda, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti, come previsto dalla D.G.R.V. 499/2008.

ART. 5 - La ditta deve gestire l'impianto mobile secondo quanto descritto nella documentazione citata all'art. 1, nonché nel rispetto dell'art. 177, comma 4), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:



1) nella comunicazione di ciascuna campagna mobile la documentazione presentata deve includere:

a) caratterizzazione del rifiuto in ingresso che deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco CER in vigore dal 01/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si tratti di codici a specchio;

b) l'indicazione, per ogni codice EER che si intende recuperare, delle verifiche da effettuare al fine di certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006, con riferimento (ad esclusione del codice EER 170302) alle specifiche tecniche richiamate nel D.M. 05/02/1998 e per i soli codici 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904 anche alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, allegato C. Per il codice EER 170302, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, le verifiche da effettuare sono quanto previsto dal DM 69/2018. Per i rifiuti non riconducibili alla sopramenzionata circolare del Ministero e al DM 69/2018, la ditta deve applicare, dal punto di vista geotecnico la norma UNI EN 13242 e quanto previsto dalla stazione appaltante/committente, qualora indicato. Per tutte le tipologie di rifiuti devono essere indicate le dimensioni quantitative dei lotti da sottoporre



a verifica;

c) nel territorio della Regione Veneto, i rifiuti, con particolare richiamo alle terre e rocce da scavo, devono essere generati e presenti nel sito ove è prevista la campagna mobile e non conferiti dall'esterno;

d) Per le campagne mobili svolte in Regione Veneto l'attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione deve uniformarsi anche alle prescrizioni della D.G.R.V. n. 1773/2012 e n. 1060/2014;

e) i materiali prodotti dal trattamento dei rifiuti autorizzati devono avere, ad esclusione del codice EER 170302, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, eluato conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del D.M.A. 05/02/1998; i materiali prodotti dal trattamento del EER 170302, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono rispettare i limiti previsti dal DM 69/2018 sull'eluato;

f) per il campionamento dei rifiuti si devono applicare le norme UNI 10802;

g) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale e devono essere eseguite da laboratori accreditati.

ART. 6 - Per ogni campagna di recupero deve essere presentata la comunicazione ai sensi dell'art. 208, comma



15) del D.Lgs. n. 152/2006 e, nella Regione Veneto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2000 nonché della D.G.R.V. n. 499/2008.

ART. 7 - L'effettuazione di ogni campagna di recupero è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale/provinciale; negli altri casi, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività di recupero, nella Regione Veneto, deve essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

ART. 8 - Per ogni singolo impianto mobile, ai sensi del punto 5 lettera b) della D.G.R.V. n. 499 del 04/03/2008, deve essere stipulata una polizza assicurativa R.C. inquinamento con un massimale assicurato pari almeno a € 500.000. Qualora disposizioni della specifica regione ove viene svolta la singola campagna mobile prevedano massimali più elevati, la ditta è tenuta ad uniformarsi a tali disposizioni.

ART. 9 - In Regione Veneto è vietato effettuare le campagne di cui all'art. 208, comma 15) del D.Lgs. 152/2006, con gli impianti mobili di cui all'art. 1 del presente decreto, presso impianti di recupero che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. n.



152/2006 o che sono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto legislativo.

ART. 10 - Il funzionamento dell'impianto e di tutte le componenti elettro-meccaniche deve rispettare le direttive comunitarie vigenti concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine, alla compatibilità elettromagnetica, al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

ART. 11 - Per ogni campagna di recupero da condurre in Regione Veneto alla comunicazione di cui all'art. 208, comma 15), D.Lgs. n. 152/2006 deve essere allegata una relazione per l'impatto acustico nella quale, tenendo conto del livello sonoro preesistente, vengano indicati:

- l'orario di esercizio;
- la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche;
- le eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori.

ART. 12 - Nella conduzione dell'impianto deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Fatta salva l'eventuale deroga concessa dal Comune interessato, l'impianto deve essere utilizzato nel rispetto del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico e dei valori limite di emissione



delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. Del 14/11/1997.

ART. 13 - L'impianto va condotto nel rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera.

Per ogni campagna mobile deve essere valutata la necessità di adottare sistemi di abbattimento in relazione alle

caratteristiche fisiche dei rifiuti trattati, alla tipologia e alla quantità delle emissioni prodotte. Devono

comunque essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni

connesse alle attività di cantiere, stoccaggio materiali e movimentazione dei mezzi.

ART. 14 - Nel caso dall'attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero

prodursi effluenti liquidi deve essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di

adeguati sistemi di raccolta.

ART. 15 - Nell'esercizio dell'impianto, durante ogni campagna mobile, devono essere rispettati i criteri

igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia e dai regolamenti comunali, ponendo particolare

attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.

ART. 16 - Per l'esercizio delle singole campagne di attività di recupero devono essere rispettate le norme

vigenti riguardanti gli adempimenti ambientali relativi



alla gestione dei rifiuti; in particolare i rifiuti prodotti nel corso della campagna mobile devono essere gestiti secondo le modalità, le tempistiche e gli accorgimenti tecnici di cui all'art. 183, comma 1), lett. bb) relativo al "deposito temporaneo".

ART. 17 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti con particolare riferimento alle disposizioni di competenza della Provincia nel territorio della quale ricadrà la campagna mobile.

ART. 18 - La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni campagna di attività una copia deve essere disponibile presso il sito operativo.

ART. 19 - Il presente provvedimento sostituisce il D.D.P. n. 266/2017 del 03/07/2017.

ART. 20 - Il presente provvedimento va comunicato alla ditta, alla Regione Veneto, alle Province del Veneto ed alle altre Regioni nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso ed affisso all'albo di questa Amministrazione.

dott. Simone Busoni